

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI "LOGISTICS SOLUTIONS"

1 PREMESSE ED OGGETTO

1.1) Le presenti condizioni generali di fornitura beni e servizi ("Condizioni Generali"), costituiscono parte integrante del Contratto stipulato fra Toyota Material Handling Italia S.r.l. ("Fornitore" e/o "Toyota") o diversa società, controllata, collegata, consociata, affiliata o comunque facente parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia ed il soggetto ("Cliente") indicato modulo denominato, a seconda dei casi, "Quotazione" e/o "Offerta" e/o "Ordine" e/o "Proposta" o altro documento equivalente riportante specifica proposta commerciale ed economica ("Condizioni Particolari"), congiuntamente le "Parti".

1.2) Le presenti Condizioni Generali disciplinano:

a) l'attività di realizzazione del sistema quale insieme delle attrezzature, dei mezzi, dell'hardware, del software, dei processi, dei documenti e delle progettazioni richieste dal Cliente (e, complessivamente, "Sistema" e/o "Impianto");

b) le forniture dei materiali, prodotti e macchinari specificati nel contratto (vendita di "Prodotti") di cui il presente documento costituisce allegato e parte integrante, sostanziale ed essenziale.

1.3) Il "Contratto" nel dettaglio è composto dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari sottoscritte dal Cliente e dai relativi allegati ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione.

1.4) Il Contratto si considera stipulato ed ha efficacia al momento della ricezione, da parte del Fornitore, delle Condizioni Particolari debitamente sottoscritte dal Cliente.

1.5) Con la sottoscrizione delle Condizioni Particolari, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare anche le presenti Condizioni Generali.

1.6) Il Cliente assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto sarà effettuata solo da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

2 IRREVOCABILITÀ E RECESSO

2.1) L'ordine è irrevocabile e non può essere ridotto od annullato senza il consenso espresso del Fornitore. L'ordine diventerà irrevocabile per il Fornitore soltanto quando quest'ultimo sarà in possesso del contratto debitamente siglato e sottoscritto dal Cliente. Al Cliente non è riconosciuto alcun diritto di recesso.

3 SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

3.1) L'esecuzione del Sistema rimane in ogni caso condizionata (a insindacabile giudizio del Fornitore) al sopravvenimento mutamento dei requisiti economici e/o di affidabilità del Cliente idoneo a porre in pericolo l'adempimento da parte del Cliente alle obbligazioni nascenti dal Contratto. Pertanto, la fornitura potrà essere in qualsiasi momento sospesa o interrotta dal Fornitore fintanto che il Cliente non offra al Fornitore medesimo idonee garanzie.

4 TERMINI E MODALITÀ DENUNZIA VIZI

4.1) Fermo restando quanto stabilito nel Contratto, il Cliente dovrà denunciare eventuali vizi, difetti e/o difformità del Sistema, a mezzo comunicazione Pec da inviare al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge.

5 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

5.1) Il Cliente dichiara e garantisce di avere ottenuto, alla sottoscrizione del presente Contratto, a propria cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi necessari alla realizzazione del Sistema oggetto del presente Contratto e si impegna a consegnarne copia al Fornitore.

5.2) Il Cliente dichiara e garantisce altresì di impegnarsi ad ottenere, a propria cura e spese, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, tutte le eventuali autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi qualora necessari per proseguire i lavori relativi alla realizzazione del Sistema da parte del Fornitore e si impegna a consegnarne copia al Fornitore senza ritardo.

5.3) Nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiari di non avere ancora ottenuto tutte le autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi eventualmente necessari alla realizzazione del Sistema, egli sarà tenuto a procurarle, a darne immediata notizia e a consegnarne copia al Fornitore prima dell'avvio del Sistema. Decorsi inutilmente 30 giorni da tale data, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo raccomandata Pec.

5.4) È esclusivo onere del Cliente la redazione degli elaborati progettuali nonché delle tavole, delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti tutti che il Cliente dovrà presentare alle Autorità competenti per l'ottenimento del Collaudo e di tutti i permessi eventualmente necessari per poter concretamente fruire del Sistema, ferma restando la fattiva collaborazione richiesta a tal fine al Fornitore nella predisposizione della documentazione e delle certificazioni di propria competenza.

6 DIREZIONE DEI LAVORI

6.1) Il Cliente, qualora fosse necessario, si riserva la direzione dei lavori oggetto del presente Contratto e provvederà alla nomina con separato atto.

6.2) Il direttore dei lavori, ove presente, dovrà svolgere funzioni di sorveglianza sull'esatta realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto. In particolare, dovrà controllare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte e in conformità al progetto e ai patti contrattuali, provvedere al riscontro contabile dei lavori, redigere gli stati di avanzamento e il conto finale dei lavori, assistere ai collaudi in corso d'opera e al Collaudo finale. Il direttore lavori, ove presente, sarà inoltre responsabile insieme al Cliente dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o concessioni amministrative e/o permessi eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori relativi al Sistema da parte del Fornitore.

6.3) Il compenso del direttore lavori, ove presente, verrà corrisposto dal Cliente.

7 REFERENTI DEI LAVORI

7.1) Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente un referente per ciascuna attività oggetto del Contratto ("Referente Fornitore") al quale il Cliente potrà indirizzare ogni comunicazione inerente all'esecuzione del Contratto e che rappresenterà il Fornitore con riferimento ad ogni pretesa, diritto od obbligo derivante e/o connesso al Contratto; egli avrà la completa responsabilità della conduzione e del coordinamento delle attività previste dal Contratto per tutta la durata del medesimo.

7.2) Il Cliente nominerà un referente ("Referente Cliente") al quale il Fornitore possa indirizzare ogni comunicazione inerente all'esecuzione del Contratto; egli avrà la responsabilità della supervisione dell'esecuzione delle attività da parte del Fornitore e sarà autorizzato ad agire come principale contatto, insieme al direttore lavori, ove presente, con il Referente Fornitore nominato ai sensi del precedente art. 7.1.

8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

8.1) Il corrispettivo dovuto dal Cliente al Fornitore è quello indicato nelle Condizioni Particolari e/o nei relativi allegati e, ove rilevi, deve intendersi comprensivo dei costi della sicurezza di cui al successivo art. 12.9 in caso di realizzazione del Sistema.

8.2) Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, l'intero Corrispettivo dovrà essere versato al Fornitore nel rispetto dei termini e delle modalità previste nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine – o il diverso termine previsto nelle Condizioni Particolari, o comunque le diverse scadenze pattuite nelle Condizioni Particolari per il pagamento rateale del Corrispettivo – sulle somme dovute al Fornitore matureranno interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, secondo il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002, fermo restando il diritto del Fornitore a richiedere il maggior danno.

8.3) In deroga a quanto previsto all'art. 1460 Codice Civile, il pagamento del Corrispettivo (o di una rata del Corrispettivo), così come di ogni diversa somma dovuta al Fornitore, non potrà essere sospeso o ritardato dal Cliente per motivo alcuno.

8.4) I termini di pagamento pattuiti tra le Parti hanno tutti carattere essenziale.

8.5) Per la determinazione del Corrispettivo e la descrizione delle modalità di pagamento le Parti rinviavano alle Condizioni Particolari.

8.6) Qualora nelle Condizioni Particolari sia previsto il pagamento del Corrispettivo a stato di avanzamento, il mancato pagamento da parte del Cliente - anche di una sola fattura - protrattosi per un periodo di 30 giorni, attribuirà al Fornitore la facoltà di risolvere il Contratto con comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec.

9 TERMINE DI CONSEGNA DEL SISTEMA O DEI PRODOTTI

9.1) Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, il Fornitore si obbliga a realizzare il Sistema nel rispetto delle tempistiche di avvio e di conclusione stabilite nelle Condizioni Particolari e nei relativi allegati, salva diversa previsione esplicitamente li contenuta.

9.2) Il Cliente dichiara infatti che il termine per la consegna del Sistema non è da ritenersi per lui essenziale e che, pertanto, non è da considerarsi perentorio per il Fornitore. Nell'ipotesi in cui, in corso d'opera, si presentino particolari difficoltà di esecuzione, il Cliente, su richiesta del Fornitore, potrà concedere delle proroghe al termine di ultimazione dei lavori riconosciute ed autorizzate dal Referente Cliente. A tal fine, è necessario che la richiesta sia formulata dal Fornitore prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente fissato. Nel caso di sospensioni e/o interruzioni e/o modifiche intervenute dei lavori, qualunque ne sia la causa, anche se ordinate dal Cliente, purché non imputabili al Fornitore, il Cliente, su richiesta del Fornitore, dovrà concedere una proroga del termine di consegna dei lavori contrattualmente previsto equivalente al periodo di sospensione e/o di interruzione e/o sulla base delle modifiche intervenute, resta strettamente inteso che:

(i) la mancata consegna dei luoghi di esecuzione del Contratto da parte del Cliente entro i termini e le tempistiche indicate nelle Condizioni Particolari e/o nei relativi allegati; e

(ii) la mancata sottoscrizione, da parte del Cliente, dei verbali di fine lavoro e/o documento equipollente all'uopo previsti nelle Condizioni Particolari e/o nei relativi allegati, presentati dal Fornitore alla positiva conclusione dei lavori stessi, non costituiscono circostanze addebitabili al Fornitore. Conseguentemente, il ritardo nell'approvazione e/o nella sottoscrizione dei predetti documenti comporterà l'automatica posticipazione dei termini posti a carico del Fornitore per la realizzazione del Sistema in misura pari al periodo di ritardo maturato con riferimento a ciascuna delle ipotesi di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

9.3) Nel caso in cui vengano realizzati sistemi automatici, alla fine del periodo di installazione meccanica, cablaggio elettrico, accensione dei quadri elettrici e sviluppo software, i tecnici del Fornitore (o i subappaltatori nominati dal Fornitore) inizieranno una sessione di test funzionali all'avviamento del magazzino all'esito dei quali le Parti sottoscriveranno i verbali e i documenti a tal fine previsti nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. Le modalità procedurali di tale fase sono descritte nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. Successivamente all'avviamento il sistema potrà essere utilizzato da parte del Cliente secondo i modi e i termini concordati col Fornitore che viene mallevato dal Cliente per ogni uso del sistema non conforme a quanto definito nel verbale di avviamento dell'impianto stesso. Nel caso in cui vengano realizzati sistemi c.d. statici, alla fine del periodo di installazione dell'impianto, le Parti sottoscriveranno i verbali (es. montaggio, registrazione della posa in opera, registrazione di fine posa e consegna scaffalatura) e possibili ulteriori documenti a tal fine previsti nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

9.4) A seguito della sottoscrizione dei documenti (verbali e/o documento equipollente) di cui al precedente punto 9.3, nel caso in cui vengano realizzati sistemi automatici, le Parti avranno cura di porre in essere le procedure di collaudo all'esito delle quali verrà sottoscritto idoneo verbale secondo quanto nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. Le modalità procedurali di tale fase sono dettagliatamente descritte nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. Le Parti prendono atto che montaggio, avviamento e collaudo (in caso di impianti automatici) e montaggio e posa in opera (in caso di impianti statici) prevedono che gli stessi avvengano in sequenza, senza soluzione di continuità. Qualora ciò non fosse possibile, per cause non imputabili al Fornitore, i tempi di esecuzione non potranno essere garantiti ed eventuali maggiori costi dovranno essere valorizzati a consuntivo.

9.5) Qualora, per fatto imputabile al Cliente, venisse ritardata la sottoscrizione dei verbali di fine lavori previsti dagli accordi e di cui alle Condizioni Particolari e relativi allegati, e il pagamento del Corrispettivo fosse, in tutto o in parte, subordinato alla sottoscrizione dei predetti documenti, sul Corrispettivo matureranno interessi di mora secondo quanto stabilito nel D.lgs. 231/2002, con decorrenza dal momento in cui il Sistema sarebbe stato suscettibile di essere sottoposto ad avviamento e/o collaudo.

9.6) Resta strettamente inteso tra le Parti che, nel caso in cui vengano realizzati sistemi statici e/o automatici, il Cliente sarà autorizzato all'utilizzo dell'impianto solo al momento della definitiva consegna e sottoscrizione di tutti i verbali/documenti di fine lavoro previsti nelle Condizioni Particolari e relativi allegati tecnici, oltre che dal manuale d'istruzione d'uso e manutenzione.

9.7) Qualora il Cliente, successivamente all'inizio delle operazioni di realizzazione del Sistema e, comunque, nel corso dell'esecuzione delle stesse, richieda una sostituzione e/o una deroga e/o un'aggiunta e/o una cancellazione e/o una variazione (singolarmente e/o unitamente considerate come "Modifica") rispetto a quanto descritto nelle Condizioni Particolari, l'accettazione di tale Modifica (o Modifiche) sarà soggetta all'approvazione espressa del Fornitore il quale si riserva comunque di valutarne la fattibilità, i tempi di realizzazione/implementazione ed i relativi costi che saranno sottoposti per l'espressa approvazione del Cliente.

9.8) Consegna dei Prodotti in caso di vendita. I Prodotti saranno consegnati al Cliente secondo le tempistiche indicate nelle Condizioni Particolari che, salva diversa previsione esplicitamente li contenuta, si intendono pattuite ad esclusivo favore del Fornitore. Il Cliente dichiara infatti che il termine per la consegna dei Prodotti non è da ritenersi per lui essenziale. Il Fornitore non è responsabile per il ritardo nella consegna qualora esso sia dipendente da cause di forza maggiore o da cause estranee alla sua volontà, ivi incluso il ritardo dei suoi fornitori. La ritardata spedizione di accessori, che non impediscano l'impiego dei Prodotti, non costituisce ritardo. In caso di mancato ritiro/accettazione, da parte del Cliente, di uno o più Prodotti entro i 15 giorni successivi alla data di inoltro della comunicazione di approntamento/disponibilità per il ritiro dei Prodotti, il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente ai Prodotti non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore del Fornitore, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale, per ciascun Prodotto non ritirato, pari al Prezzo dovuto per ciascun Prodotto. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto delle obbligazioni contrattuali, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale del Fornitore.

10 SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE

10.1) In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione per causa non imputabile alle Parti, il Cliente si impegna sin da ora a pagare al Fornitore il Corrispettivo dovuto per la parte di Sistema comunque realizzata, nei limiti in cui esse sono utili per il Cliente (o, in generale, per l'utilizzatore finale) ed in misura proporzionale al Corrispettivo pattuito per l'integrale esecuzione del Contratto.

10.2) Fatto salvo quanto previsto all'art. 1671 c.c., e impregiudicato ogni altro diritto riconosciuto dalla legge, qualora l'impossibilità di esecuzione derivi da fatto e colpa del Cliente, questo dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di penale - e pertanto in aggiunta al compenso per quanto già eseguito o per quanto speso o già ordinato dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del Sistema - un importo pari al 50% del valore del presente Contratto. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto delle obbligazioni contrattuali, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale del Fornitore.

11 ASSICURAZIONE

11.1) Durante l'installazione del Sistema e, successivamente, per un periodo di 1 anno, il Fornitore si impegna a stipulare una primaria compagnia assicuratrice polizze assicurative per Responsabilità Civile Generale: 5 milioni di euro per ogni evento e 10 milioni di euro complessivamente, a copertura di danni a persone, danni a cose, lesioni personali, responsabilità contrattuale generale e operazioni portate a termine.

MATERIAL HANDLING

11.2) Il Cliente si impegna a stipulare presso una primaria compagnia assicuratrice una polizza d'assicurazione, a copertura di incendio, furto, danno o altra perdita, per un importo non inferiore al Prezzo del Sistema e per la tutela dello stesso e di qualsiasi attrezzatura o bene di proprietà del Fornitore che si trovi presso i locali del Cliente durante l'esecuzione delle prestazioni del Fornitore svolte ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

11.3) Fatti salvi i limiti ed i divieti poste da norme inderogabili di legge, il Cliente terrà il Fornitore mallevato ed indenne da tutti i danni, i costi, le spese, gli oneri che il Fornitore medesimo dovesse subire a causa della mancata stipulazione, della mancata efficacia e della mancata validità (per qualsiasi ragione, anche per non aver pagato i relativi premi) dell'assicurazione che il Cliente è obbligato a stipulare.

12 OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008

12.1) Il Cliente si impegna a mettere a disposizione, all'interno della struttura, spazi sufficienti per le attrezzature, per l'installazione e per la movimentazione dei materiali. Tali spazi dovranno essere riparati dagli agenti atmosferici (ossia, dovranno essere al coperto), accessibili e dotati di misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza delle attrezzature consegnate. Il Cliente dovrà altresì assicurarsi che vi sia spazio sufficiente nella zona banchine per ricevere le merci durante l'installazione. Inoltre, il Cliente predisporrà un percorso semplice per la consegna delle merci dalle proprie banchine alla zona di installazione/stoccaggio. In ogni caso, il Cliente farà il possibile per cercare di facilitare l'accesso dei lavoratori al sito. Qualora siano necessarie registrazioni o una formazione specifica in materia di sicurezza riguardo al luogo di lavoro, tali requisiti dovranno essere condivisi con il Fornitore con sufficiente anticipo per essere predisposti. Il Cliente dovrà fornire uno spazio adeguatamente attrezzato (con impianto di condizionamento, elettricità, wi-fi, riparato dal traffico, con accesso ai servizi, rifornimento idrico, etc.) affinché il Fornitore possa organizzare un ufficio per dirigere il progetto all'interno del sito del Cliente.

12.2) Il Fornitore si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di Legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica.

12.3) Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di Legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

12.4) Il Fornitore, debitamente informato sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Cliente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

12.5) I dipendenti/soci e i collaboratori del Fornitore dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura del Fornitore medesimo, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

12.6) I dipendenti/soci e i collaboratori del Fornitore impiegati nell'espletamento del Sistema dovranno essere dotati di ogni dispositivo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico del Fornitore.

12.7) Il Fornitore si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Cliente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Cliente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti.

12.8) Il Cliente, prima dell'esecuzione dei servizi, si obbliga a rendere edotto il Fornitore dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi discendenti da interferenze tra le attività svolte dal personale da esse impegnato nell'esecuzione del Servizio e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Ai sensi e per effetto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora il Cliente non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con la sottoscrizione del presente Contratto conferma la non applicabilità dello stesso ai medesimi luoghi di lavoro e/o l'assenza di rischi di natura interferenziale durante le attività manutentive proprie del Contratto. Si fa, peraltro, riserva di interrompere l'attività in loco qualora vengano riscontrate condizioni di rischio interferenziale non preventivamente comunicate al Fornitore da parte del Cliente; in tal senso, il Cliente si impegna ad intervenire tempestivamente al fine di eliminare le condizioni di rischio ora richiamate provvedendo, al contempo, a integrare/modificare/redigere nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto.

12.9) Le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono esplicitamente quantificati nelle Condizioni Particolari, al quale le Parti espressamente rinviava.

12.10) Il Fornitore si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Sistema, il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale gli infortuni sul lavoro. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto sono inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

12.11) Il Fornitore garantisce e manleva il Cliente da ogni responsabilità inerente al pagamento, nella misura prevista dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto.

13 REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

13.1) Il Cliente autorizza sin da ora espressamente il Fornitore a subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e/o la realizzazione del Sistema.

13.2) Le ditte che opereranno in regime di subappalto sono preventivamente scelte per professionalità e capacità specifiche in relazione ai lavori da assegnare e qualificate dal Fornitore in base al possesso di tutti i requisiti di Legge. Le stesse, per la fornitura con posa in opera di impianti speciali e/o complessi, nei casi di vendita chiavi in mano, potranno avvalersi di ulteriori particolari competenze di imprese ausiliarie, altrettanto preventivamente valutate, per garantire il buon esito dell'opera rispetto alle peculiarità della progettazione. Sarà cura quindi del Fornitore procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i soggetti individuati.

14 GARANZIE DEL FORNITORE

14.1) Il Fornitore si impegna a garantire al Cliente il Sistema per la durata definita nelle Condizioni Particolari e nei relativi allegati, dalla data di sottoscrizione del verbale di avviamento/collauda/fine lavoro (o documenti equivalenti) all'uppo previsti nelle Condizioni Particolari e/o nei relativi allegati, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e/o l'efficienza del Sistema.

In caso di vendita di parti e componenti, la garanzia, in caso di prodotti a listino Toyota, si applicherà a partire dalla data di consegna al Cliente e sarà valida per 12 mesi dalla consegna del Prodotto; diversamente, verrà applicata la garanzia prevista dai rispettivi produttori, nei limiti ed alle condizioni previste da questi ultimi.

14.2) Nei limiti delle garanzie prestate e contenute nel presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti del Cliente ad intervenire tempestivamente, prestando tutta l'assistenza necessaria "on-site", nel termine massimo di quanto definito nelle Condizioni Particolari e nei relativi allegati, al fine di porre in essere tutto quanto necessario a rimediare a tutti i vizi, difetti, difformità che dovessero manifestarsi in conseguenza della realizzazione del Sistema e ciò ha da valersi anche con riferimento ad eventuali vizi e/o difetti dei materiali e dell'esecuzione.

14.3) Nei limiti delle garanzie prestate e contenute nel presente Contratto, per tutta la durata di tali garanzie, il Fornitore si impegna a sostituire o riparare materiali rivelatisi difettosi. Se necessario, potrà essere inviato sul posto personale specializzato per la messa in opera delle parti da sostituire. Nel periodo di validità della

garanzia, il Fornitore si riserva di esaminare il materiale sostituito e reso, per verificare le condizioni d'uso e le cause del difetto/guasto. Sono comunque escluse dalla garanzia le parti di ordinario consumo, in modo particolare cinghie, componenti elettrici di uso comune (ad es.: spie, cantatori, ecc.) e le parti danneggiate per mancata manutenzione ordinaria. Riparazioni o sostituzioni di pezzi di ricambio in garanzia non prolungano la durata del periodo stesso per la totalità delle apparecchiature. Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore e dovranno essere riconsegnate alla stessa.

14.4) I costi di spedizione sono a carico del Cliente. Qualora il Cliente faccia richiesta di intervento indipendentemente dalla presenza di anomalie dell'impianto non rientrante in garanzia, l'onere sarà completamente addebitato allo stesso in base al tariffario del Fornitore vigente in quel momento (spese di viaggio, trasferte, vitto, alloggio, materiali, trasporto degli stessi, ecc.). Anche durante il periodo di garanzia il Cliente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto. La mancata effettuazione di detta manutenzione potrà far cessare il periodo di garanzia. L'eventuale intervento da parte del Fornitore non costituisce tuttavia riconoscimento, neppure tacito, né del vizio, né della mancanza di qualità, né tantomeno delle carenze funzionali dell'impianto.

14.5) Restano a carico del Fornitore le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale), fatto salvo quanto specificatamente previsto nel precedente articolo 14.4.

14.6) Qualsiasi software fornito è garantito per funzionare secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari del software medesimo per un periodo di un anno dalla data della fornitura, a condizione, comunque, che il software sia utilizzato così come indicato dal Fornitore in conformità alla documentazione fornita e non sia alterato, modificato o cambiato in alcun modo da parte del Cliente.

14.7) Qualsiasi attrezzatura per la movimentazione dei materiali fornito dal Fornitore è garantito per un periodo di un anno dalla data della fornitura a condizione, tuttavia, che l'hardware o l'attrezzatura venga utilizzato così come indicato dal Fornitore in conformità alla documentazione fornita e non sia alterato, modificato, lasciato privo di manutenzione o cambiato in alcun modo da parte del Cliente (anche con la rimozione di qualsiasi avvertenza o etichettatura di sicurezza fornita).

14.8) Qualsiasi contestazione in materia di garanzia, avanzata da parte del Cliente riguardante l'hardware e/o il software di terze parti e, comunque, qualsiasi prodotto non a marchio Toyota, dovrà essere fatta direttamente nei confronti del terzo.

15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1) Le Parti espressamente riconoscono al Fornitore la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., (i) nel caso in cui il Cliente ometta o ritardi il pagamento del Corrispettivo - o anche solo di una fattura dello stesso, nel caso di pagamento rateale - rispetto a quanto previsto all'articolo 8 (corrispettivo e modalità di pagamento) che precede. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga del diritto di cui al paragrafo che precede, lo stesso avrà diritto a trattenere le somme già versate o la porzione di Corrispettivo fino a quel momento corrisposta, impregiudicato e fatto salvo il maggior danno, oltre a ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto; (ii) nel caso di violazione dell'art. 5 (Autorizzazioni amministrative); (iii) nel caso di violazione dell'art. 12 (Osservanza delle norme per la prevenzione infortuni e Dlgs. 81/2008); (iv) nel caso di violazione della proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 24 che segue; (v) nel caso di violazione della Trade Compliance Law di cui all'art. 23.8 che segue.

15.2) Senza pregiudizio per altri rimedi previsti dalla Legge o dal Contratto a favore del Fornitore, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 15, il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore da tutti i danni, costi, spese, oneri subiti dal Fornitore come conseguenza dell'omissione del Cliente che ha legittimato il Fornitore a risolvere il Contratto.

15.3) In caso di sola vendita dei Prodotti, si specifica che al Cliente non è riconosciuto - in quanto egli vi rinuncia - il diritto di chiedere la risoluzione (anche parziale) del Contratto, la restituzione anche parziale del Corrispettivo dei Prodotti, o, più in generale, il risarcimento dei danni, con riferimento ad uno o più Prodotti viziati, difettosi o non funzionanti, se prima non assegni al Fornitore - a pena di decadenza dei diritti appena citati - un congruo termine per riparare i Prodotti rilevatisi viziati, difettosi o non funzionanti. In caso di mancata riparazione dei Prodotti da parte del Fornitore, in ragione di quanto precede, il Cliente potrà agire per ottenere la risoluzione (anche parziale) del Contratto o la riduzione (anche parziale) del Corrispettivo o il risarcimento dei danni.

16 RESPONSABILITA', ESONERO E RINUNCIA

16.1) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Fornitore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti e/o mediati e/o conseguenziali e/o immateriali diretti, ed in particolare:

- i danni indiretti o mediati, sono quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Cliente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei prodotti fra cui, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le perdite di dati, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna;
- i danni conseguenziali, sono danni materiali subiti da beni che non siano stati interessati in modo diretto dall'evento dannoso: ad esempio il danno da perdita del materiale in lavorazione;
- i danni immateriali diretti, sono i danni connessi direttamente all'evento, subiti da beni il cui valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi.

16.2) In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile di uno stato dei luoghi (a titolo esemplificativo: pavimentazione) non idonei alla fornitura oggetto del Contratto. Rimane obbligo in capo al Cliente la valutazione dell'adeguatezza di tali luoghi ai fini della realizzazione del sistema/impianto. Il Cliente terrà il Fornitore mallevato ed indenne da tutti i danni, i costi, le spese, gli oneri che il Fornitore medesimo dovesse subire a causa della non adeguatezza di detti luoghi ai fini del presente Contratto, così come di quelli che dovesse subire dalla non veridicità e/o della non correttezza e/o della non completezza dei dati forniti dal Cliente.

16.3) Il Cliente rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni come sopra descritti all'art. 16.1, nonché eventuali danni che derivino da ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Fornitore oltre che per quanto previsto all'art. 16.2 che precede.

17 FORZA MAGGIORE

17.1) Le Parti non saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del loro controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile, o comunque eccessivamente oneroso il loro adempimento ("Evento di Forza Maggiore").

17.2) Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano come Eventi di Forza Maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili al Fornitore, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, *factum principis*, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Fornitore.

Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangano, le Parti non saranno considerate responsabili, ed è dunque esclusa la possibilità per l'altra parte di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempite alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto all'art. 17.3.

17.3) Laddove una Parte venga colpita da un Evento di Forza Maggiore, informerà l'altra parte del verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni scaturite dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

MATERIAL HANDLING

18 SMALTIMENTO RIFIUTI

18.1) In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante l'attività di realizzazione delle opere, delle forniture e di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione e la successiva manutenzione, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, il Fornitore può farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori, in proprio o tramite il Concessionario/Assistente. Tale condizione deve essere accettata in modo indipendente rispetto al resto del Contratto e deve essere dato espresso consenso scritto in ordine allo svolgimento della menzionata attività di gestione dei rifiuti da parte del Fornitore o espressa conferma dello smaltimento in proprio attraverso aziende autorizzate direttamente incaricate.

18.2) L'attività di cui al paragrafo che precede viene realizzata dal Fornitore ovvero dal Concessionario/Assistente ai sensi dell'art. 193, comma 19 del D. Lgs. 152/2006, con la collaborazione di un Partner di primaria importanza autorizzato al trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, per conto terzi.

18.3) In caso di responsabilità del servizio in capo al Fornitore o al Concessionario/Assistente, gli stessi dovranno seguire la procedura di gestione e smaltimento/recupero attraverso la società autorizzata sopra indicata. In caso contrario, il Cliente viene riconosciuto quale produttore/detentore dei rifiuti e si impegna a provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento di detti rifiuti, compreso il deposito preliminare e/o lo stoccaggio, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi attraverso aziende autorizzate a proprie spese. In relazione ad entrambe le opzioni di cui sopra, salvo il caso in cui sia il Fornitore a gestire direttamente i rifiuti, il soggetto che provvede alla gestione e allo smaltimento/recupero dei rifiuti generati nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, renderà disponibili al Fornitore con cadenza mensile e comunque tutte le volte in cui venga fatta richiesta, le copie di tutti i documenti di contabilità e tracciabilità concesse alle attività di gestione e smaltimento/recupero degli stessi rifiuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la copia della quarta copia del formulario, copia del registro di carico e scarico e scarico, ecc. Per quanto non disciplinato al presente Articolo 18, si rinvia a quanto specificatamente previsto nelle "Condizioni Particolari".

19 CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1) Il Contratto e le singole obbligazioni previste dallo stesso non potranno essere oggetto di cessione a terzi da parte del Cliente, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga il Cliente. Il Fornitore, infatti, dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Cliente, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

19.2) Il Cliente acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Fornitore possa cedere ad un terzo il Contratto, purché lo stesso sia parte del gruppo Toyota.

20 MISCELLANEA

20.1) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattauzioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

20.2) In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nella Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Cliente – in esecuzione e, più in generale, nell'ambito del presente Contratto – e le presenti Condizioni Generali, queste ultime prevarranno incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia in qualità di parte appaltatrice.

20.3) Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Il Cliente avrà cura di verificare eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali - conseguenti, a titolo esemplificativo, ad interventi normativi e/o regolamentari e/o provvedimenti della Pubblica Amministrazione circa quanto ora previsto dalle presenti Condizioni Generali in relazione alle obbligazioni del Cliente, ivi comprese quelle derivanti dall'organizzazione del Gruppo Industriale Toyota Material Handling in Italia - disponibili online al seguente indirizzo <https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/>, che il Cliente stesso si impegna ad accettare. Salvo quanto previsto al periodo che precede, nessuna modifica o emendamento al Contratto sarà efficace a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, essi dovranno essere interpretati nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti ed in un senso tale da consentire loro di rimanere validi, anche se con validità ridotta rispetto all'oggetto iniziale, o comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. È esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni di generali del Cliente. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su qualsiasi previsione inserita dal Cliente nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, la quale dovrà ritenersi come non apposta e/o comunque invalida, inefficace e non vincolante per il Fornitore, se non accettata da quest'ultimo per iscritto.

20.4) Il Cliente non potrà utilizzare il nome del Fornitore o il nome di una delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di pubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

20.5) Il Cliente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite dal Fornitore nel pieno rispetto della legislazione vigente - anche nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Cliente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 ("GDPR") e dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015. Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Fornitore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

20.6) In caso di sola vendita dei Prodotti, gli stessi sono venduti al Cliente con riserva di proprietà. Pertanto, le Parti convengono che: il Cliente acquisterà la proprietà di ciascun Prodotto solo a fronte dell'integrale pagamento del relativo Prezzo; il trasferimento della proprietà dei Prodotti per i quali non sia singolarmente specificato il relativo Prezzo, essendo invece previsto un Prezzo globale, avverrà con l'integrale pagamento del Prezzo globale. Il Cliente prende atto che i Prodotti, al momento della sottoscrizione delle Condizioni di Vendita o al momento di accettazione dell'Ordine, non sono di proprietà del Fornitore. Il Cliente prende altresì atto che fino al momento in cui non ha acquistato la proprietà dei Prodotti, secondo quanto sopra previsto, gli stessi possono essere rivendicati sia dal Fornitore sia dal dante causa del Fornitore. Il Fornitore risponde dell'evizione nei limiti in cui questa derivi da fatto suo proprio; pertanto, solamente in tali casi, il Fornitore sarà tenuto a restituire le spese e la parte di Prezzo pagata relative al Prodotto evitto.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1) Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso, in qualità di autonoma titolare del trattamento, a dati personali di titolarità dell'altra Parte (a titolo esemplificativo, dati identificativi e di contatto dei referenti aziendali) laddove necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Contratto. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Cliente dichiara, inoltre, di aver preso totale visione del contenuto dell'informativa privacy consultabile alla pagina <https://toyota-forklifts.it/legale/informativa-sulla-privacy/> circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli previsti dal

GDPR e dal Codice Privacy (quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR), e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante").

21.2) Il Cliente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Cliente, che i dati personali raccolti e trasmessi al Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e mediante l'adozione delle misure di sicurezza adeguate previste dal GDPR e da ogni altra norma applicabile. Il Cliente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi al Fornitore, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo al Fornitore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Cliente.

21.3) Il Cliente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite dal Fornitore nel pieno rispetto della legislazione vigente - sia nei confronti del proprio personale che nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Cliente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi e autorizzativi previsti dal GDPR, dall'art. 4 della legge 300/1970 ss.mm.ii. e da ogni altra normativa applicabile. Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti anche al Fornitore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

22 RISERVATEZZA

22.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all'attività del Fornitore che non siano già stati resi di pubblico dominio dal Fornitore o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti del Fornitore. Il Cliente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità del Fornitore e riconosce sin da ora che il Fornitore ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

22.2) Il Cliente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

22.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Cliente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Cliente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Fornitore, a distruggere ovvero restituire al Fornitore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

22.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali si renda necessaria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Cliente si impegna a rendere tempestivamente note al Fornitore.

22.5) Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Fornitore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Fornitore dalla legge, il Cliente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Cliente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

22.6) Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

23 COMPLIANCE AL D.L.GS. 231/2001 E SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

23.1) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Fornitore ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al Decreto 231 (il "Modello") e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

23.2) Il Cliente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Fornitore, laddove richiesta.

23.3) Il Cliente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

23.4) Il Cliente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

23.5) L'inosservanza, anche parziale, da parte il Cliente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Fornitore a risolvere il Contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via Pec, impugnando ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

23.6) Il Cliente dichiara di essere edotto del fatto che il Fornitore ha adottato un regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 (il "Regolamento Whistleblowing"), disponibile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/>, ed ha implementato appositi canali interni di segnalazione, così come descritti all'interno del medesimo. Il Cliente è invitato a segnalare eventuali violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini del Regolamento Whistleblowing attraverso gli appositi canali messi a disposizione dal Fornitore.

23.7) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che Toyota Material Handling Italia S.r.l. ha adottato una "Politica di Diversità ed Inclusione" volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, consultabile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/> e dichiara di accettare il contenuto del documento denominato "Politica integrata Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro" quale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che tale Politica di Diversità ed Inclusione si basa sul Codice Etico adottato da TMH e sui valori aziendali della stessa.

23.8. Trade Compliance Law.

MATERIAL HANDLING

23.8.1 Condotta aziendale responsabile. Il Cliente si obbliga a operare in modo socialmente ed ecologicamente responsabile e a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché le proprie attività, nonché la propria catena di fornitura, rispettino i principi internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, standard lavorativi, tutela ambientale e prevenzione della corruzione, ivi inclusi i principi del "Global Compact" delle Nazioni Unite e gli altri pertinenti strumenti e quadri internazionali applicabili alle attività del Cliente. Su richiesta del Fornitore, il Cliente si impegna altresì a fornire tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per consentire la verifica dell'osservanza di quanto precede.

23.8.2 Conformità normativa generale. Il Cliente garantisce che esso medesimo, nonché qualsiasi soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, si conformerà a tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia tributaria, anticorruzione, antitrust, antiriciclaggio e penale.

23.8.3 Controllo delle esportazioni e sanzioni internazionali. (a) Ai fini del presente Contratto, per "Leggi in materia di esportazione" si intendono tutte le normative, regolamenti, disposizioni e licenze vigenti in materia di sanzioni commerciali ed economiche e di controllo delle esportazioni, incluse quelle emanate, di volta in volta, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dalle Nazioni Unite. (b) Per tutta la durata del presente Contratto, il Cliente dichiara e garantisce che: i) si atterrà integralmente a tutte le Leggi in materia di esportazione e si adopererà affinché le proprie società controllate, affiliate, rivenditori e clienti facciano altrettanto; ii) né il Cliente, né i suoi amministratori, dirigenti o rappresentanti risultano essere soggetti a sanzioni o iscritti in alcuna "Lista di Parti Proibite", intendendosi per tale qualsiasi elenco di soggetti sanzionati o sottoposti a restrizioni emesso dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalle Nazioni Unite o da altre autorità competenti; iii) i Prodotti non saranno riesportati, trasferiti o altrimenti messi a disposizione di soggetti iscritti in tali elenchi; iv) non venderà, trasferirà, esporterà, riesporterà o altrimenti disporrà dei Prodotti verso Paesi, persone o per usi finali soggetti a sanzioni, in violazione delle Leggi in materia di esportazione, né porrà in essere condotte volte ad eluderne l'applicazione; v) non è, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato (sia in misura di maggioranza sia di minoranza), né agisce per conto o a beneficio, diretto o indiretto, di alcun soggetto incluso in una Lista di Parti Proibite; vi) tutte le informazioni fornite nell'ambito di eventuali procedure di identificazione e verifica ("Know Your Customer" - KYC) avviate dal Fornitore sono veritiere, complete e non fuorvianti.

23.8.4 Divieto relativo alla Federazione Russa e alla Repubblica di Bielorussia. Il Cliente non potrà vendere, concedere in licenza, trasferire, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti per l'utilizzo nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia e adotterà tutte le misure necessarie affinché i propri partner commerciali, distributori o clienti si astengano dal porre in essere tali condotte.

23.8.5 Inadempimento grave. La violazione, anche parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle Clausole 23.8.1, 23.8.2, 23.8.3 e 23.8.4 costituirà "inadempimento grave e insanabile" del presente Contratto, legittimando il Fornitore a risolvere di diritto il medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

23.8.6 Cooperazione e verifiche. Il Cliente si obbliga a fornire tempestivamente al Fornitore tutte le informazioni ragionevolmente richieste al fine di verificare la conformità alle disposizioni della presente Clausola e a comunicare senza indugio qualsiasi violazione, effettiva o sospetta, delle medesime.

In tali circostanze, il Cliente si impegna a cooperare pienamente con le attività di indagine del Fornitore, consentendo, ove richiesto, un accesso ragionevole alla documentazione e ai registri pertinenti.

23.8.7 In caso di conflitto, il presente articolo 23.8 prevarrà su qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto. Qualsiasi responsabilità derivante da una violazione del presente Art. 23.8 non sarà soggetta ad alcuna limitazione di responsabilità né ad alcuna esclusione di danni indiretti prevista nel presente Contratto. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne TMHIT da qualsiasi perdita, danno o costo derivante dalla violazione, da parte del Cliente, degli obblighi in materia di conformità commerciale. Tale obbligo di manleva si applicherà senza alcuna limitazione e non sarà soggetto ad alcun limite di responsabilità o esclusione previsti altrove nel presente Contratto. TMHIT avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato qualora il Cliente violi anche uno solo degli obblighi in materia di conformità commerciale. Gli eventi di forza maggiore (Art. 17) non potranno in alcun caso costituire causa di esonero dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente Clausola 23.8.

24 PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

24.1) Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario e/o legittimo utilizzatore di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego nei materiali, procedimenti e mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto ("Diritti di Proprietà Intellettuale"), e che tale utilizzo, per quanto a sua conoscenza, non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

24.2) Il Fornitore si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che dovesse derivare dall'esecuzione del Contratto.

24.3) Il Cliente si impegna per sé, e per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati ad utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale nel rispetto dei diritti del Fornitore e secondo le istruzioni ed indicazioni di quest'ultimo, impegnandosi a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo che dovesse essere contestato dal Fornitore.

25 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1) Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

25.2) Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, relativo alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

* * *

Si allegano:

- i) Documento di riconoscimento in corso di validità Legale Rappresentante p.t. (Procuratore) del Cliente;
- ii) DUVRI (ove rilevanti).

Casalecchio di Reno (BO), li _____
[giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 1.1 [premesse]; art. 2 [irrevocabilità e recesso]; art. 3 [sospensione delle forniture]; art. 5 [autorizzazioni amministrative]; art. 6.2 [direzione dei lavori]; art. 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 [corrispettivo e modalità di pagamento]; art. 9 [termine di consegna del Sistema o dei Prodotti]; art. 10 [sopravvenuta impossibilità di esecuzione]; art. 11 [assicurazione]; art. 12 [osservanza delle norme per la prevenzione infortuni e decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008]; art. 13 [regolamentazione del subappalto]; art. 14 [garanzie del fornitore]; art. 15 [clausola risolutiva espressa]; art. 16 [responsabilità, esonero e rinunce]; art. 18 [smaltimento rifiuti]; art. 19 [cessione del contratto]; art. 20 [miscellanea]; art. 22.5, 22.6 [riservatezza]; art. 23 [compliance al d.lgs. 231/200, segnalazioni di whistleblowing e trade compliance law]; art. 24.2, 24.3 [proprietà industriale e intellettuale]; art. 25.2 [legge applicabile e foro competente].

Timbro e firma del Cliente